

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA TOSCANA
- I^A SEZIONE -

N. 5003 REG. SENT.

ANNO 2004

n. 395 Reg. Ric.

Anno 2002

ha pronunciato la seguente:

S E N T E N Z A

sul ricorso n. 395/02 proposto da ASSOCIAZIONE PRATESE DEGLI ALBERGATORI, in persona del legale rappresentante p.t. dott. Francesco Chiais, RIMC "Prato Palace Hotel" s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t. dott. Francesco Chiais, FLORA HOTEL s.a.s., in persona del legale rappresentante p.t. sig. Rodolfo Tomada, HOTEL DATINI, in persona del legale rappresentante p.t. sig. Rodolfo Tomada, HOTEL SAN MARCO s.a.s., in persona del legale rappresentante p.t. sig. Alessandro Lastrucci, HOTEL GIARDINO DI FIESOLI & C., in persona del legale rappresentante p.t. sig. Fiorella Anna Fiesoli, ART HOTEL s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t. sig. Lido Bonari, HOTEL MILANO L.B. in persona del legale rappresentante p.t. sig. Lido Bonari, HOTEL GIGLIO, in persona del legale rappresentante p.t. sig. Alvaro Sabini, HOTEL ROMA, in persona del legale rappresentante p.t. sig. Alvaro Sabini, HOTEL TOSCANA LI.MA.CLA. s.a.s., in persona del legale rappresentante p.t. sig. Massimiliano

Rosati, tutti rappresentati e difesi dall'avv. Raffaello Astori ed elettivamente domiciliati presso lo studio del medesimo, in Firenze, via del Corso n. 1,

c o n t r o

il Comune di Prato, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avv.ti Paola Tognini e Raffaello Gisondi con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. A. Cecchi, in Firenze, via Masaccio n. 172,

per l'annullamento

- della deliberazione della Giunta comunale di Prato del 21 novembre 2001, n. 805 avente ad oggetto la determinazione delle tariffe in euro per l'anno 2002 della tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani;

- di ogni altro atto presupposto, consequenziale o connesso con quello impugnato e, in particolare della deliberazione di Giunta comunale del 14 marzo 2001, n. 166 e della deliberazione di Giunta comunale del 28 marzo 2000, n. 47.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Amministrazione intimata;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Designato relatore, alla pubblica udienza del 6 luglio 2004, il dott. Bernardo Massari;

Uditi, altresì, per le parti l'avv. Astori e l'avv. Tognini;

Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:

F A T T O

Con la deliberazione del 21 novembre 2001, n. 805 il Comune di Prato ha approvato le tariffe in euro per l'anno 2002 della tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilendo, tra l'altro, per quanto riguarda la categoria "Alberghi, pensioni, residence e affittacamere" che interessa i ricorrenti la tariffa netta di € 3,10 per mq.

Contro tale atto ricorrono l'Associazione in intestazione e i consorti in lite chiedendone l'annullamento, con vittoria di spese e deducendo i motivi che seguono:

1. Violazione di legge con riferimento agli artt. 42, 48 e 107 del d.lgs. 18.8.2000, n. 267. Incompetenza relativa.
2. Violazione di legge con riferimento agli artt. 65, 66, 67, 68 e 69 del d.lgs. 15.11.1993 n. 507 e all'art. 3 della l. n. 241/1990. Eccesso di potere per sviamento, omessa e/o insufficiente motivazione ed omessa e/o insufficiente istruttoria, per disparità di trattamento, illogicità, contraddittorietà tra atti della P.A. ed irragionevolezza manifeste.

Si è costituita in giudizio l'Amministrazione intimata opponendosi all'accoglimento del gravame.

Alla pubblica udienza del 6 luglio 2004 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

DIRITTO

Con il ricorso in esame viene impugnata la deliberazione in epigrafe con cui il Comune di Prato ha approvato le tariffe in euro, per l'anno 2002, della tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

Il ricorso non è meritevole di accoglimento.

Con il primo motivo i ricorrenti deducono l'illegittimità dell'atto impugnato per incompetenza della Giunta comunale ad adottare il provvedimento *de quo* in quanto la relativa competenza spetterebbe al Dirigente del Servizio entrate del Comune.

La censura non ha pregio.

Occorre premettere che il Consiglio comunale, secondo l'elencazione tassativa fattane all'art. 42, d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, è competente all'adozione degli atti fondamentali che caratterizzano l'indirizzo politico-amministrativo dell'Ente, tra cui sono compresi gli atti a contenuto programmatico e regolamentare, mentre alla Giunta comunale, invece, in forza del successivo art. 48 spetta l'adozione di tutti gli atti che costituiscono espressione della funzione di governo e che non competano ad altri organi.

In particolare, per quanto attiene alla materia in discussione, il prefato art. 42 stabilisce alla lett. f) del comma 2 che la competenza del Consiglio riguarda *“l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione*

delle relative aliquote; la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e servizi”, con una formulazione che ricalca quanto già previsto dall’art. 32 comma 1, lett. g), della legge n. 142 del 1990, con l’aggiunta dell’inciso “*con esclusione della determinazione delle relative aliquote*”

Orbene, se pure si è ritenuto che l’aggiornamento della tariffa relativa alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani fosse sottoposta alla competenza del Consiglio comunale e non della Giunta, trattandosi dell’esercizio del potere impositivo riconosciuto all’ente locale (T.A.R. Liguria, sez. I, 3 settembre 2002, n. 908), non si è, tuttavia mai dubitato che tale potere potesse essere attribuito ai dirigenti e ciò per il motivo che a questi spettano tutti gli atti di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, tra i quali non può certo annoverarsi quello di stabilire la concreta delimitazione tariffaria dei servizi offerti dal Comune ovvero, ove si ritenga che la TARSU abbia natura di tributo, la potestà determinativa delle aliquote d’imposta.

Si è, anzi, ritenuto che tra gli atti fondamentali di competenza del Consiglio comunale sia da annoverare "*la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi*", con riguardo, quindi, alla individuazione dei criteri economici sulla base dei quali deve procedersi alla determinazione delle tariffe, alle eventuali esenzioni o agevolazioni, alle modalità di graduazione delle tariffe sulla base di fasce orarie o delle

zone in cui il servizio viene prestato e ad altri criteri di carattere generale per la determinazione delle tariffe, ma non la concreta quantificazione degli importi tariffari che, invece spetta alla Giunta comunale (Consiglio Stato, sez. V, 13 marzo 2002, n. 1491; T.A.R. Toscana, sez. I, 2 luglio 1996, n. 601).

Con il secondo motivo i ricorrenti, avuto riguardo a quanto stabilito dall'art. 65 del d.lgs. n. 507/1993, contestano il provvedimento impugnato sotto il profilo della arbitrarietà della differenziazione tariffaria stabilita tra case d'abitazione e alberghi, atteso che per tale tipologia di insediamento il Comune di Prato avrebbe previsto l'inserimento nella medesima categoria omogenea .

La censura è infondata.

L'art. 65 del d.lgs. n. 507/1993, come sostituito dall'art. 3, comma 68, l. 28 dicembre 1995, n. 549, dispone che *“La tassa può essere commisurata o in base alla quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati producibili nei locali ed aree per il tipo di uso, cui i medesimi sono destinati, e al costo dello smaltimento oppure, per i comuni aventi popolazione inferiore a 35.000 abitanti, in base alla qualità, alla quantità effettivamente prodotta, dei rifiuti solidi urbani e al costo dello smaltimento “*

Il successivo comma della stessa disposizione stabilisce che *“Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono*

determinate dal comune, secondo il rapporto di copertura del costo prescelto entro i limiti di legge, moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti”.

Con il Regolamento comunale per l'applicazione della tassa smaltimento dei rifiuti solidi urbani (non impugnato dai ricorrenti) il Comune intimato ha suddiviso i locali delle aree tassabili in classi e categorie, inserendo nella classe C, categoria C-1, *“i locali e le aree ad uso abitativo per nuclei familiari, collettività e convivenze”* e in categoria C-2 gli *“alberghi, pensioni, residence, affittacamere”* tenendo conto della congruità ed omogeneità della raccolta dei rifiuti che caratterizzano tutte le attività in esse collocate.

Ciò, peraltro, non significa che le due sottocategorie, omogenee per tipo di rifiuto prodotto, non possano differenziarsi per la quantità del rifiuto stesso.

Avvalendosi del criterio metodologico indiretto, basato cioè sulle elaborazioni relative ad ambiti territoriali più ampi, il Comune di Prato ha determinato la tariffa moltiplicando il costo medio generale netto per unità di superficie per l'indice di produttività specifica di rifiuti.

Ne consegue che una diversa tassazione tra alberghi e civili abitazioni, pur rientranti nella medesima classe, è dovuto al fatto che, per i primi è stato determinato un coefficiente di

quantità e di qualità nettamente superiore (ossia un coefficiente di quantità di 1,08 e un coefficiente di qualità 1,65) rispetto a quello delle seconde (coefficiente quantità di 0,91 e coefficiente quantità di 0,80).

Tali criteri sono stati accolti dal Comune resistente con la deliberazione del Consiglio comunale n. 47 del 28 marzo 2000 che, peraltro, i ricorrenti impugnano solo in questa sede, pur essendo essa immediatamente lesiva in quanto già indicativa della misura della gravosità dell'imposizione nei riguardi dei medesimi.

Se ne deve concludere che non risulta verificata alcuna arbitrarietà o contraddittorietà con i precedenti provvedimenti dell'Amministrazione.

Per le considerazioni che precedono il ricorso deve pertanto essere rigettato.

Si ravvisano giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.

P. Q. M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione I[^], definitivamente pronunciando, il respinge ricorso in epigrafe.

Spese compensate.

Così deciso in Firenze, il 6 luglio 2004, dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio, con l'intervento dei signori:

Ric. n. 395/02

dott. Giovanni VACIRCA - Presidente
dott. Giacinta DEL GUZZO - Consigliere
dott. Bernardo MASSARI - Primo referendario,
est.

F.to Giovanni Vacirca

F.to Bernardo Massari

F.to Mario Uffreduzzi - Direttore della Segreteria

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 20 OTTOBRE 2004

Firenze, li 20 OTTOBRE 2004

IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

F.to Mario Uffreduzzi

m.p.